



**GLI STUDI DI SETTORE  
DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI,  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEI CONSULENTI DEL LAVORO**

*Chiarimenti per la compilazione del modello SK05U*

***Circolare n. 8 dell' 8 giugno 2001***

*Nota operativa*

Via G. Paisiello, 24 – 00198 Roma  
tel.: 06/85236387 (fax 06/85236390) - c.f.:80459660587  
[www.consrag.it](http://www.consrag.it) - [fondazioneluca Pacioli@consrag.it](mailto:fondazioneluca Pacioli@consrag.it)

## SOMMARIO

<i>Premessa</i>	pag.	3
<b>1. Frontespizio</b>	pag.	3
<b>2. Quadro A</b>	pag.	4
<b>3. Quadro B</b>	pag.	6
<b>4. Quadro G - elementi contabili</b>	pag.	8

\*\*\*\*\*

## **Premessa**

Alcune categorie di professionisti, fra le quali la nostra, sono tenute, per la prima volta, a compilare il modello riguardante gli studi di settore applicabili, sia pure in forma sperimentale, per il periodo d'imposta 2000. Tale modello costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi modello unico 2001.

Poiché dalla lettura delle istruzioni allegate ai modelli sorgono alcuni dubbi, forniamo i primi chiarimenti che riteniamo utili al fine di adottare criteri uniformi di comportamento in merito allo studio SK05U, riguardante i Ragionieri e periti commerciali, i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro.

Segnaliamo che la maggior parte di questi chiarimenti potranno essere utilizzati anche per gli studi delle altre categorie professionali (architetti, notai, e così via) in quanto alcune informazioni sono comuni ad ogni tipologia di professione. Pertanto non verranno esaminate quelle parti del modello la cui compilazione non sembra creare particolari problemi. Ci riserviamo di approfondire gli argomenti non appena possibile, anche in relazione con le istruzioni ministeriali attualmente in fase di emanazione.

### **1. Frontespizio**

E' opportuno premettere come l'indicazione delle altre attività nel frontespizio (contrassegnando l'apposita casella ed indicando il numero delle ore in caso di lavoro dipendente a tempo parziale) del modello SK05U (ragionieri, dottori commercialisti e così via) riguardi unicamente le attività non occasionali, cioè caratterizzate da una certa stabilità. Ciò è chiaramente desumibile dalla lettura del modello che fa riferimento sia al lavoro dipendente (a tempo pieno e a tempo parziale), sia alle attività professionali e/o d'impresa. Queste attività, infatti, per loro stessa natura non sono caratterizzate dalla sporadicità delle prestazioni.

Dubbi possono sorgere relativamente agli studi di settore di altre categorie professionali (ad es. SK01U – studi notarili) laddove l'indicazione riguarda più in generale altre attività senza alcun riferimento né all'impresa,

né al lavoro autonomo. Anche in questo caso deve ritenersi che le prestazioni da indicare non possano che essere caratterizzate da una certa continuità in quanto il modello richiede espressamente il numero delle ore settimanali. In questo caso le singole prestazioni non sono rilevanti.

In definitiva:

- per le attività di cui allo studio SK05U occorre contrassegnare l'apposita casella per segnalare lo svolgimento dell'attività di lavoro dipendente e/o d'impresa – professionali;
- per gli altri studi di settore e relativamente alle altre attività diverse da quelle d'impresa e di lavoro autonomo (oltre a quella che richiede la compilazione dello studio di settore) la casella deve essere contrassegnata solo se le ulteriori prestazioni non sono svolte occasionalmente. Ad es. deve essere segnalato se un notaio svolge un'attività di docenza in un master di specializzazione. Al contrario non deve essere fornita alcuna indicazione laddove lo stesso professionista dedichi solo una giornata all'attività di insegnamento.

## **2. Quadro A**

Per quanto riguarda i dati dei lavoratori dipendenti e degli altri soggetti che collaborano nello studio si segnala che non deve essere fornita alcuna indicazione relativa a dipendenti con la qualifica di apprendisti.

Nel rigo A03 deve essere indicato il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che al 31 dicembre dell'anno 2000 prestano la loro attività prevalentemente per il professionista interessato alla compilazione del modello. Il riferimento alla situazione esistente alla fine dell'anno (31 dicembre) deve essere interpretato nel senso di escludere dall'indicazione quanti hanno collaborato nel corso del periodo d'imposta, il cui rapporto di lavoro non sia più in corso al 31 dicembre. Sono pertanto irrilevanti i rapporti di collaborazione iniziati nel corso dell'anno (o nei periodi precedenti), ma cessati prima della data del 31 dicembre.

Relativamente al requisito della prevalenza si deve osservare come le istruzioni non forniscano alcuna precisazione al riguardo. In particolare non è chiaro se la sussistenza di questo requisito debba essere riscontrata facendo riferimento all'ammontare dei compensi percepiti nel periodo

d'imposta, ovvero con riguardo al numero dei giorni lavorati. Ad esempio, se un collaboratore percepisce dal professionista soggetto allo studio di settore 15 milioni di lire per quattro mesi di lavoro, e da un altro professionista 5 milioni di lire per 10 mesi di lavoro, la risposta sarà diversa a seconda di come sarà essere inteso il requisito della prevalenza. Se si avrà riguardo ai compensi percepiti il collaboratore dovrà essere indicato solo nel primo caso, se invece si avrà riguardo alla durata del rapporto, sarà solo il secondo professionista ad indicare il collaboratore, se entrambi i rapporti sono ancora in essere al 31.12.2000.

A nostro avviso la prevalenza dovrebbe essere considerata dal punto di vista dell'impegno di tempo, riteniamo quindi di dover indicare i collaboratori che prevalentemente siano occupati con lo studio professionale, in funzione delle ore di attività e non in ragione del *quantum* percepito. Il dato riguardante le ore appare maggiormente significativo se si deve valutare la produttività del singolo addetto nell'ambito dell'attività professionale. Si tenga comunque presente che la C.M. n. 117/E del 1996 (relativa ai parametri) al riguardo ha precisato, con riferimento all'attività da considerarsi prevalente, che occorre fare riferimento ai compensi; tale impostazione è stata fatta propria anche negli altri studi di settore finora approvati.

Secondo l'impostazione suindicata deve essere indicato nel rigo A04 il numero di quanti collaborano al 31 dicembre 2000 la cui attività non è prevalente essendo rivolta principalmente, per numero di ore, nei confronti di un altro professionista.

Il rigo A05 riguarda solo i professionisti che svolgono l'attività negli studi associati. In particolare, deve essere indicato il numero dei soci o associati dello studio e, nella terza colonna, il tempo dedicato all'attività (espresso in forma percentuale su base annua). Questa percentuale deve essere determinata in misura pari alla somma delle percentuali di ciascun associato. Un esempio aiuterà a capire: se uno studio è composto da due soli associati che non svolgono alcuna ulteriore attività né individualmente, né in altri studi, l'indicazione da fornire è pari al 200% (100% + 100%). Se, al contrario, uno di essi svolge anche un'attività in forma individuale dedicando a questa il 70% del tempo la percentuale da indicare è pari a 130% (100% + 30%). Il dato deve essere indicato avendo riguardo unicamente alle ore impiegate per lo svolgimento dell'attività.

Ad esempio se il professionista Z partecipa a due associazioni professionali X e Y e le ore dedicate all'attività prestata nella seconda rappresentano solo il 20% del suo tempo, l'informazione che l'associazione X deve indicare nel modello (rigo A05) è pari al 180% (100% + 80%) dove 100% sta a significare che il primo associato lavora solo per l'associazione in questione, mentre l'80% rappresenta il numero percentuale delle ore che il secondo professionista associato dedica all'attività svolta nell'associazione X. Non rilevano, quindi, né l'ammontare dei compensi, né il reddito ritraibile dall'attività svolta all'interno della seconda associazione (Y).

### **3. Quadro B**

In questa sezione del modello devono essere fornite le indicazioni (il numero, la provincia, il comune e così via) relative alle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività alla data del 31 dicembre 2000. Non deve essere fornita alcuna indicazione, invece, per le unità immobiliari non utilizzate al 31.12.2000, pur se utilizzate nel corso del periodo d'imposta. Ciò in quanto non è stata prevista nel modello alcuna possibilità di indicare il numero di giorni durante i quali le diverse unità immobiliari sono destinate effettivamente all'esercizio dell'arte o della professione.

Un esempio aiuterà a capire:

- Attività esercitata dal 1° gennaio al 30 giugno in uno studio ubicato a Milano di 100 mq.;
- Dal 1° luglio 2000 il professionista si trasferisce ed esercita la sua attività solo in uno studio di Roma la cui dimensione è di 150 mq. Questo immobile è utilizzato alla data del 31 dicembre 2000.

Le informazioni che deve fornire il professionista riguardano solo lo studio di Roma (utilizzato alla data del 31 dicembre). Nessuna informazione deve essere fornita, invece, per quanto riguarda lo studio di Milano la cui utilizzazione non è in corso alla data del 31 dicembre 2000. Diversamente, ove il professionista utilizzasse contemporaneamente (sempre al 31 dicembre dell'anno 2000) due sedi per lo svolgimento dell'attività, le informazioni da fornire all'Amministrazione finanziaria riguarderebbero i due immobili.

Ulteriori problemi potrebbero sorgere per la compilazione del rigo B04 nell'indicazione dei " *canoni di locazione annui relativi alla unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività, nella misura risultante dal contratto ...* ". Rimanendo coerenti rispetto all'impostazione seguita sino a questo momento, sembra che all'espressione " *canoni di locazione annui* " debba essere attribuito un significato rigorosamente letterale. Secondo questa interpretazione, se il contratto di locazione avesse decorrenza dal 1° dicembre 2000 il professionista dovrebbe indicare comunque l'intero importo dell'anno, ad esempio 36 milioni nel caso in cui il canone mensile ammontasse a 3 milioni di lire. Ciò in quanto l'indicazione da riportare in questa sezione del modello rappresenta un dato di *struttura*, mentre la spesa effettivamente sostenuta per i canoni di locazione è un dato di tipo contabile.

Anche in questo caso è necessario fare riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno 2000. Pertanto, ove il professionista abbia utilizzato lo studio fino al 30 novembre in virtù di un contratto di locazione e dal 1° dicembre lo stesso professionista eserciti l'attività professionale solo in un immobile di sua proprietà, non dovrà essere fornita alcuna indicazione nel rigo B04. Con questa impostazione è possibile che il dato strutturale non rappresenti correttamente la realtà di un professionista che solo in dicembre abbia ampliato la propria attività; l'osservazione potrà essere fatta valere in sede di contraddittorio con l'ufficio.

Allo stesso modo ci si deve comportare per la compilazione del rigo B03 riguardante il numero delle utenze telefoniche. Non rilevano a tal fine i rapporti contrattuali interrotti prima del 31 dicembre.

Per maggior chiarimento circa la compilazione del rigo (utenze telefoniche) si precisa che sono assolutamente irrilevanti i contratti conclusi con i diversi gestori telefonici. Il dato significativo è rappresentato quindi solo dal numero delle linee telefoniche in uso al 31 dicembre.. Se, ad esempio, un professionista è titolare di una linea telefonica che viene gestita, a seconda delle esigenze, da diversi gestori (wind, Albacom, Infostrada), l'indicazione deve essere fornita una sola volta. Analoga conclusione può essere sostenuta da coloro che utilizzano le cosiddette linee ISDN con una doppia entrata e uscita.

In questo caso, infatti, l'utenza deve essere considerata una sola volta. Per semplicità si può dire che occorre fare riferimento al numero di bollette telefoniche (Telecom) riguardanti un singolo bimestre.

#### **4. Quadro G – elementi contabili**

E' opportuno precisare preliminarmente che i dati da esporre nel quadro G sono di massima desunti da quelli del quadro RE dell'Unico, ma le indicazioni di voci contenute nelle istruzioni sugli studi di settore per i singoli righi sono tassative; non esiste un rigo che contenga valori residuali in quanto non devono essere annotate le spese relative agli immobili e gli ammortamenti, come non è possibile stabilire un rapporto di quadratura fra i totali delle spese e dei costi dei quadri dell'Unico e quelli dello studio di settore.

Il rigo G01 riguarda l'indicazione del valore dei beni strumentali. Si deve osservare in proposito come, diversamente da quanto si verificava per la compilazione del prospetto relativo ai cosiddetti parametri o c.d. "ricavometro" (non più applicabile per i professionisti per i quali sono stati approvati gli studi di settore, seppure sperimentali) che questo valore deve essere determinato senza effettuare il ragguaglio del costo dei beni strumentali rispetto al periodo di possesso dei cespiti nell'anno. Se, ad esempio, un professionista acquista un'autovettura il 30 dicembre dell'anno 2000, il cui costo è di 70 milioni di lire, l'importo da prendere in considerazione è pari a 17.500.000. Così come indicato nelle istruzioni ministeriali, infatti deve essere preso in considerazione il costo ammortizzabile ai sensi dell'art. 50 del T.U.I.R e la norma fiscale, art. 121 bis TUIR, prevede per le autovetture una deduzione del costo limitata al 50 per cento di 35.000.000 milioni presumendone un uso promiscuo. L'importo massimo da indicare in questo rigo non può, quindi, superare il limite di 17.500.000 di lire.

Si ribadisce che l'impostazione ministeriale non prevede il ragguaglio in proporzione al periodo di effettivo possesso del bene nel corso dell'anno. Se nella fattispecie prospettata il professionista potesse effettuare il ragguaglio del costo al numero dei giorni di possesso il valore di 17.500.000 di lire dovrebbe essere rapportato a due soli giorni avendo effettuato l'acquisto il 30 dicembre, ma non è così. Nella compilazione del rigo G01 non si deve tenere in considerazione in quale momento dell'anno il professionista ha acquistato i beni strumentali. Devono quindi essere presi in considerazione per intero i beni posseduti alla data del 31 dicembre anche se acquistati, come nell'esempio effettuato, il giorno precedente (30 dicembre). Parimenti non rilevano le cessioni effettuate in corso d'anno. Facciamo rilevare che il dato da indicare nel rigo in questione (G01) rappresenta un elemento di struttura, per questo i criteri di compilazione del rigo possono portare ad indicazioni divergenti sostanzialmente dal comportamento tenuto ai fini della determinazione del reddito nel calcolo degli ammortamenti. Può ben verificarsi che un bene non venga di fatto ammortizzato, ma che il suo valore debba essere indicato nel rigo G01 poiché il criterio da prendere in considerazione ai fini dell'indicazione dei beni è quello della effettiva utilizzazione degli stessi.

Per quanto riguarda la compilazione del rigo G02 deve essere indicato il costo complessivo del personale dipendente (quanto corrisposto a titolo di retribuzione) comprensivo delle quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Devono essere altresì indicati i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Si consideri come le istruzioni ministeriali riferibili a questo rigo (G02) non facciano mai riferimento alle quote di T.F.R. corrisposte nell'anno le cui anticipazioni, così come precisato chiaramente dalle istruzioni al modello Unico 2001, sono deducibili (se non dedotte in precedenti esercizi) in base al criterio di cassa. Il dato che qui interessa e che deve essere indicato è un elemento "di struttura". Deve essere riportato, quindi, l'ammontare complessivo (oltre alle retribuzioni pagate) delle quote di T.F.R. maturate nell'anno indipendentemente dal comportamento assunto in sede di compilazione del modello Unico.

Nel rigo G09 (volume d'affari) deve essere indicato il volume d'affari e cioè il dato risultante dal rigo VE40 della dichiarazione Iva 2001. Si tratta della somma complessiva degli imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e desumibili dalle fatture emesse nel corso dell'anno 2000 indipendentemente dall'effettiva percezione dei compensi. Sono escluse, naturalmente, le cessioni di beni strumentali che non entrano a far parte del volume d'affari.

*Il Presidente*

PAOLO MORETTI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Moretti', written over a horizontal line.